

BENI STABILI S.p.A. SIIQ

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALL'ARGOMENTO N. 2 POSTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BENI STABILI S.P.A. SIIQ DEL 9
APRILE 2015, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-*TER* DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 58/1998 E DELL'ART. 84-*TER* DELLA DELIBERA CONSOB N. 11971/1999.**

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2014 e relativa Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione. Relazione del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014. Distribuzione di dividendo agli Azionisti.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 secondo la procedura del voto di lista prevista dall'articolo 20 dello Statuto sociale.

Nomina del Presidente.

Determinazione degli emolumenti.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN ORDINE AL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 secondo la procedura del voto di lista prevista dall'articolo 20 dello Statuto sociale.

Nomina del Presidente.

Determinazione degli emolumenti.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi informiamo che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, viene a scadere, per compiuto triennio, il mandato conferito al Collegio Sindacale dalla Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2012 e, pertanto, siete invitati a voler provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, secondo la procedura del voto di lista prevista dall'articolo 20 dello Statuto sociale che si riporta qui di seguito, in estratto, esclusivamente per la parte relativa al Collegio Sindacale:

"TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20

COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere eletti Sindaci coloro che si trovano in situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili o che non posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, nonché coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati

regolamentati italiani. L'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono indicare quantomeno un candidato Sindaco effettivo e un candidato Sindaco supplente. Sino a che ciò sia previsto da norme di legge e/o regolamentari, ciascuna lista dovrà inoltre includere tra i candidati alla carica di Sindaco effettivo almeno 1/3 ("Quota Piena"), ovvero 1/5 ("Quota Ridotta"), ove applicabile, di individui appartenenti a ciascun genere, salvo che si tratti di liste contenenti un numero di candidati inferiori a tre. Le liste devono essere depositate, anche avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza così come indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e pubblicate, almeno ventuno giorni prima della stessa Assemblea, presso la società di gestione del mercato e sul sito internet della Società, in entrambi i casi, corredate dai documenti previsti dalla normativa vigente.

Ogni azionista non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Per la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di Sindaco, si deve far riferimento alla comunicazione che la Consob effettuerà nei trenta giorni successivi alla chiusura di ogni esercizio sociale, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 144-septies, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti devono esibire, presso la sede sociale, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea copia della certificazione prevista dalla legge e rilasciarne una copia.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria

candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fermo restando il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte degli azionisti di minoranza, purché non siano collegati ai sensi di legge e regolamentari agli azionisti che hanno presentato o votato la lista di cui all'alinea che precede, e nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sono tratti un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dagli azionisti di minoranza.

Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di preferenze si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

Nel caso di presentazione di una sola lista o nel caso di mancato deposito di liste da parte degli azionisti di minoranza, viene data tempestiva notizia di tale circostanza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, affinché le liste stesse possano essere presentate fino al terzo giorno successivo al termine previsto per il loro deposito presso la sede sociale.

In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

La lista che ha ottenuto il maggior numero di voti deve garantire il rispetto della Quota Piena

o della Quota Ridotta, ove applicabile. In particolare, ove la composizione dell'organo, determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, tenuto anche conto del genere del candidato nominato dalla minoranza, non consenta il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile, i candidati aventi il numero progressivo più basso, appartenenti al genere maggiormente rappresentato, saranno sostituiti dai candidati del genere meno rappresentato aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la composizione prescritta dalla legge applicabile. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista dalla quale era stato tratto il Sindaco venuto meno e del medesimo genere ove ciò sia necessario ai fini della presenza nel Collegio Sindacale della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In ogni altra ipotesi, l'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza e, ove necessario, in modo da rispettare la Quota Piena o la Quota Ridotta, ove applicabile.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Inoltre, sino a che ciò sia consentito dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, al Collegio Sindacale potranno essere attribuite, sulla base di un'apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le funzioni spettanti all'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 e del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231 del 2001.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Le riunioni potranno essere svolte anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o per teleconferenza, a condizione che ai partecipanti sia consentito di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti.

Il Collegio Sindacale, ovvero almeno due Sindaci, possono convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e di Investimenti, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I compensi del Collegio Sindacale sono determinati dall'Assemblea."

- OMISSIS -

Vi comunichiamo che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale deve essere pari almeno all'1% del capitale sociale di Beni Stabili S.p.A. SIIQ, secondo quanto stabilito dalla Delibera Consob n. 19109 del 28 gennaio 2015, pubblicata ai sensi degli articoli 148 del D.lgs n. 58/1998 e 144-*septies*, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Vi informiamo che, a corredo della lista per la nomina del Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere forniti i seguenti documenti e/o informazioni:

- l'indicazione dell'identità degli Azionisti che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente a copia della certificazione prevista dalla legge comprovante la titolarità di tale partecipazione;
- una dichiarazione, qualora ne ricorrano i presupposti, degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dall'articolo 144-*quinquies* della Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, con questi ultimi;
- una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- una dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dallo Statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina della Società per ricoprire la carica in

questione, tra i quali, in particolare:

- i requisiti di indipendenza, di onorabilità e di professionalità prescritti dall'articolo 148 del D.lgs n. 58/1998;
- il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dagli articoli 148-*bis* del D.lgs n. 58/1998 e 144-*terdecies* della Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Vi comunichiamo altresì, secondo quanto previsto dalla Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che Consob raccomanda agli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2 della richiamata Comunicazione Consob. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui agli articoli 148, comma 2, del D.lgs n. 58/1998 e 144-*quinquies* della Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto sopra esposto, Vi invitiamo pertanto a voler procedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e, comunque, fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e, altresì, dopo avere provveduto alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, come sopra descritto, a determinare gli emolumenti annuali, onnicomprensivi anche di gettoni di presenza e indennità di trasferta, che si propone di stabilire in Euro 60.000,00 lordi annui per il

Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 45.000,00 lordi annui per ciascuno dei Sindaci effettivi.

Roma, 27 febbraio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(prof. Enrico Laghi)